

COMUNE DI BAUCINA PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Decreto Legislativo n. 507/93)

Approvato con deliberazione del C.C. n.2 del 23/02/2010
Così come emendato

Approvato con atto di c.c. n.2 del 23/02/2010
Pubblicato all'albo pretorio dal 25/03/2010 al 19/03/2010
Ripubblicato dal 30/03/2010 al 14/04/2010
Divenuto esecutivo il 15/04/2010

INDICE

ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART.2	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	3
ART.3	ISTITUZIONE DELLA TASSA	3
ART.4	PRESUPPOSTI DELLA TASSA	3
ART.5	LOCALI ED AREE TASSABILI.....	3
ART.6	ESCLUSIONE DELLA TASSA	4
ART.7	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	6
ART.8	COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	6
ART.9	CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI ED AREE	6
ART.10	AGEVOLAZIONI.....	7
ART.11	RIDUZIONI	8
ART.12	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	8
ART.13	DENUNCE	9
ART.14	DECORRENZA DELLA TASSA	9
ART.15	CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE.....	10
ART.16	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	10
ART.17	ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....	10
ART.18	RISCOSSIONE	11
ART.19	RIMBORSI	11
ART. 20	SANZIONI ED INTERESSI	12
ART.21	CONTENZIOSO	12
ART.22	RIDUZIONE SUL COSTO DI ESERCIZIO	12
ART.23	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
ART.24	ABROGAZIONI.....	12
ART.25	NORME DI RINVIO	12

Art.1 *Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Baucina, integrando le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

Art.2 *Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato dal Comune con delibera del Commissario Straordinario n° 5 del 22/01/2003, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915 e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona urbana servita, distanza e capacità dei contenitori, aree e frequenza della raccolta nelle zone extraurbane). Il regime di privativa relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esteso a tutto il territorio comunale.

Art.3 *Istituzione della tassa*

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs.507/93 e s.m.i. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art.4 *Presupposti della tassa*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata secondo quanto riportato nella denuncia ed eventualmente accertato.

Art.5 *Locali ed aree tassabili*

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti vani:
 - a) Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori di artigiani e simili;
 - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi e simili;
 - d) Tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti e opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

- e) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - f) Tutti i vani principali ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - g) Tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, di sale per giochi, ricevitorie e simili;
 - h) Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - i) Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni e simili.
3. Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa a sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortili di rispetto, adiacenti e simili) che anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
4. Sono pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:
- a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio nei modi previsti dalla normativa vigente;
 - b) Le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) Le aree pubbliche o private adibite a sale da ballo all'aperto intendendo per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.).
 - d) Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente e temporaneo;
 - e) Le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di motoveicoli e autoveicoli;
 - f) Le aree scoperte pubbliche o private adibite a servizio di pubblici esercizi (bar, Caffè, ristoranti ecc.);
 - g) Le aree scoperte pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo ecc.) da circoli e associazioni private;

Art.6 *Esclusione della tassa*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) **unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili**;
 - d) locali danneggiati, non agibili, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, e/o oggetto di ristrutturazione, in seguito al rilascio di licenze,

concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- e) i locali, i fabbricati ed ogni loro pertinenza adibiti all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., e per i quali ricorrono i requisiti di ruralità a norma dell'art. 42 del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.) e del combinato disposto di cui all'art. 3-bis del D.P.R. 139/1993, art.9 D.L. 30/12/1993 n.557 e disposizioni integrative di cui al D.L. 159/2007 e della L. 244/2007;

f) le unità immobiliari senza utenza luce e gas;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

3. sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, fermo restando l'obbligo di pagamento per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 508/92, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e a rifiuti speciali non assimilabili a pericolosi per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, sui rifiuti di origine animale, etc.

Per i locali degli stessi insediamenti adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi la superficie viene computata per intero

(*) ATTIVITA' DETASSAZIONE %

Falegnameria	15
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	50
Autofficine di elettrauto	50
Distributori di carburante	30
Rosticcerie	15
Pasticcerie	15
Macellerie	30
Pescherie	30
Industrie lavorazione pesce	30
Manifatture tessili	15
Lavanderie	15
Verniciatura	50
Laboratori e studi dentistici	40
Galvanotecnici	80
Fonderie	80

(*) Elenco puramente esemplificativo, per le altre attività non previste si effettuerà una comparazione con quelle riportate.

Art.7 *Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*

6. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
7. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario e riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo, nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
8. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno;
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta dal titolare dell'attività.

Art.8 *Commisurazione della tassa*

1. La tassa a norma del I° comma dell'art. 65 del decreto legislativo 507/93 è commisurato alla quantità, alla qualità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/98.

Art.9 *Classificazioni dei locali ed aree*

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

A.

- 1) archivi, associazioni ed istituzioni (assistenziali, culturali, politiche, sindacali, religiosi, sportivi, tecnico-economici), aziende autonome dello stato, aziende consortili, biblioteche, circoli (aziendali, culturali, di ritrovo, ricreativi, sportivi), enti di assistenza, enti pubblici non economici, musei, palestre annessi alle scuole, scuole pubbliche e private, stazioni emittenti radio televisive, uffici pubblici (statali, regionali, provinciali, parastatali, territoriali);
- 2) autorimesse, depositi e stoccaggio merci, garages e simili, magazzini in genere;
- 3) sale cinematografiche e teatrali;
- 4) scali ferroviari, portuali, stazioni ferroviarie, degli autobus, portuali e simili;

B.

- 1) Autosaloni, esposizioni di merci e materiali non deperibili, vendita ingrosso beni non alimentari e non deperibili;
- 2) Attività ricreativo-turistiche, campeggi, complessi attrezzati ricreativo-turistiche, distributori di carburante, stabilimenti balneari;

C.

- 1) abitazioni (principali, a disposizione, stagionali), autorimessa servizio dell'abitazione, cantine, dispense, logioni, soffitte;
- 2) alberghi, alloggi in affitto o comodato, carceri, caserme, case di cura, cliniche, complessi termali, convitti, istituti e case di accoglienza, istituti e case di riposo, locande, pensionati, presidi ospedalieri, villaggi turistici;

D.

- 1) birrerie, caffè e bar, esercizi pubblici in genere, fast-food, paninerie, friggitorie, gelaterie, osterie, mense aziendali, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, rosticcerie, tavole calde e fredde, trattorie;
- 2) discoteche e simili, sale da gioco e video gioco, sale per divertimenti;
- 3) arene in genere, balere all'aperto e simili, circhi e teatri tenda o all'aperto e simili;
- 4) barbieri, parrucchieri, centri di bellezza, centri per la ginnastica, centri per massaggi, palestre fisioterapiche e simili, saune;
- 5) agenzie automobilistiche, agenzie di viaggi, agenzie di affari e pegno, centri di assistenza fiscale e simili, istituti di credito e bancari, istituti ed agenzie assicurative, laboratori di analisi in genere, studi di consulenza, studi legali, studi medici in genere, studi professionali, studi tecnici, uffici commerciali e finanziari;

E.

- 1) attività artigianali ed industriali con annessi uffici e locali di servizio;
- 2) fabbri, fotografi, stamperie, fotoriproduzioni, lavoratori di confezioni e riparazioni (calzolai, sartorie, camicerie, modisterie e simili), gommisti, meccanici in genere, elettrauto, rilegatorie, tipografie, legatorie e simili;
- 3) commercio beni non deperibili, abbigliamento in genere, apparecchi elettrici ed elettrodomestici, articoli casalinghi e per la casa, articoli da regalo, articoli e prodotti per il giardinaggio, articoli igienico sanitari, attrezzature e macchine per ufficio ed informatica, bijotteria, carta e cartoni, cartolibrerie, giornali e riviste, commercio di macchine ed attrezzature, commercio di mobili, commercio prodotti agricoli, di ricambi, prodotti farmaceutici e medicali, giocattoli, materiale edile, gioiellerie, orologerie e simili, materiale foto-cineottico, mercerie, profumerie, pitture, vernici e prodotti chimici, rivendita di monopoli;
- 4) aree di servizio artigianato ed industria;

F.

- 1) commercio di animali vivi, bevande, caffè, pesci e crostacei anche surgelati e congelati, uova e pollame, frutta e verdura, pane e farinacei, prodotti lattiero-caseari, commercio surgelati, alimentari e beni deperibili, macellerie, pollerie, salumerie e simili (aventi una superficie operativa non superiore a 200 metri quadri);
- 2) idem come alla classe F/1, ma con una superficie operativa superiore a metri quadri 200;
- 3) depositi di alimentari e beni deperibili, centri all'ingrosso di beni alimentari e beni deperibili, mercatini infrasettimanali e rionali.

2. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi

F.

- 1) Parcheggi multipiano.
- 2) Aree destinate a parcheggi su aree pubbliche e/o private, coperte e/o scoperte, destinate ad attività imprenditoriali.
- 3) Aree date in concessione di suolo pubblico superiori a mq. 3.

Art.10 Agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) gli edifici e le aree destinati ed aperti ai culti ammessi dallo stato e tutti quelli annessi utilizzati esclusivamente per finalità sociali e religiose per i quali non vengono percepiti compensi in qualunque modo ed a qualsiasi titolo per l'utilizzazione da parte di terzi, la richiesta di esenzione deve essere comunque corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la cessione a terzi non viene fatta a fine di lucro. Sono esclusi dalle esenzioni previste nel presente comma, i locali adibiti ad uso diversi.
 - b) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) Comunità destinate al recupero dei tossicodipendenti;

- d) Le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadri. Per la parte inferiore ai 200 metri quadri, la superficie viene computata al 50% ai sensi del successivo art. 11 I° comma.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente regolamento sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo e non risultano cumulabili fra loro.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
5. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.11 *Riduzioni*

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite di cui al precedente art. 4.
2. La tariffa ordinaria adottata per ciascuna categoria viene ridotta della misura a fianco annotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante : 33%;
 - b) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 33%;
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 33%;
 - e) Le abitazioni di superficie tassabile utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto: 33%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico: 30%;
 - g) unità immobiliari adibite a nuova attività imprenditoriale commerciale e di servizi: 33% per i primi tre anni;
 - h) immobili adibiti ad uso abitativo occupati da giovani coppie: 33% per i primi tre anni di matrimonio;
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse su istanza degli interessati, debitamente documentata con gli elementi di valutazione contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione. La decorrenza si avrà dall'anno successivo.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art.12 *Tassa giornaliera di smaltimento*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o

aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. l'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della relativa tassa di occupazione la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto del suolo pubblico, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenziioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.13 *Denunce*

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n° 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, gli estremi catastali;
 - e) la data d'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 30/09/2010 e successivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. In tale denuncia dovranno essere specificati coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.
5. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
6. Le denunce vanno fatte obbligatoriamente tramite gli appositi moduli predisposti dal Comune.

Art.14 *Decorrenza della tassa*

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. l'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti comproprietari solidamente e interamente ed è versata dall'Amministratore.

Art.15 *Cessazione dell'occupazione*

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero, in carenza di tale dimostrazione, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se l'ufficio competente accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.
4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.

Art.16 *Determinazione della tariffa*

1. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, l'organo competente delibera le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie da applicare dal primo gennaio dell'anno di riferimento per il riequilibrio tariffario previsto dall'art. 79 comma 4° del D. Lgs.vo 507/93.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art.17 *Accertamento e controllo*

1. A norma dell'art.1 co.161 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 in caso di denuncia infedele, incompleta o omessa, l'ufficio competente provvede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente apposito avviso di accertamento motivato.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. In base all'art.73, co.3-bis, del D.Lgs.507/93, l'ufficio competente può richiedere all'amministratore del condominio e/o al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati. Devono, inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
6. Gli avvisi di cui sopra devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso, del responsabile del procedimento, nonché dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art.18 *Riscossione*

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.
2. La riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale Servizio Tarsu . Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. L'ufficio competente provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze l'ufficio competente procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento da effettuarsi entro il termine indicato nella medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento o per omesso versamento, nei termini e nelle modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 con applicazione degli interessi previsti dal successivo art.20 e irrogazione della sanzione del 30% di cui all'art.13 D.Lgs.471/97.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione. Sulle somme ripartite si applicheranno gli interessi stabiliti dalle norme di legge al momento vigenti.
8. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.
9. Su richiesta del contribuente, può essere accordata la rateazione, per le somme iscritte a ruolo e prima che sia iniziata la procedura esecutiva, fino ad un massimo di 12 mensilità, con applicazioni di interessi legali e, per importi superiori a 300 euro.

Art.19 *Rimborsi*

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stato effettuato il versamento, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi stabiliti dalle norme vigenti al momento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
3. I contribuenti possono chiedere di compensare il credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferito alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 20 Sanzioni ed interessi

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.
2. Gli interessi a debito e a credito sono applicati nella misura stabilita dal tasso legale valido per ciascun anno d'imposta.

Art.21 Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art.22 Riduzione sul costo di esercizio

1. Al fine della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 915/82.

Art.23 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, sono presentati entro il 30/09/2010 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 2010.

Art.24 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.25 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazione.